SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

6ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e Tesoro)

55° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 LUGLIO 1985

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente VENANZETTI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Autorizzazione ad effettuare negli anni 1986, 1987 e 1988 le lotterie di Viareggio e di Venezia» **(1358)**

(Discussione ed approvazione con modificazioni) (1)

PRESIDENTE ..... *Pag.* 2, 3, 6 e *passim*
D'ONOFRIO *(DC)* 3, 5
FINOCCHIARO *(PSI)* 4
LAI *(DC)* 4
SCEVAROLLI, *relatore alla Commissione* ... 2, 5, 7
SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze* 4, 5, 7

(1) Il disegno di legge, nel testo approvato, assume il seguente titolo: «Autorizzazione ad effettuare negli anni 1986, 1987 e 1988 le lotterie di Viareggio e di Venezia ed integrazioni all'articolo 5 della legge 4 agosto 1955, n. 722».

I lavori hanno inizio alle ore 18,30.

«Autorizzazione ad effettuare negli anni 1986, 1987 e 1988 le lotterie di Viareggio e di Venezia» (1358)

(Discussione e approvazione con modificazioni) (1)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge «Autorizzazione ad effettuare negli anni 1986, 1987 e 1988 le lotterie di Viareggio e di Venezia».

Poichè questa è la prima riunione cui prende parte il senatore Scevarolli dopo la sua elezione a Vice Presidente del Senato, consentitemi di formurargli i rallegramenti e gli auguri anche da parte di tutti i membri della 6ª Commissione per questo meritato riconocimento.

Prego ora il senatore Scevarolli di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

SCEVAROLLI, *relatore alla Commissione*. La ringrazio, signor Presidente, e ringrazio tutti i colleghi.

Signor Presidente, onorevoli senatori, la dote della brevità è sempre una manifestazione di rispetto nei confronti dei colleghi ed è per questo motivo che mi limiterò a svolgere una brevissima relazione.

La legge 28 aprile 1983, n. 174, ha autorizzato la effettuazione, in via sperimentale, per gli anni 1983, 1984 e 1985, delle due lotterie di Viareggio e di Venezia, collegate l'una al carnevale mascherato, l'altra alla regata storica.

Le motivazioni di tale scelta sono ben note. Attraverso le due lotterie si è inteso assicurare il necessario sostegno a due grandi manifestazioni popolari che per la loro antica tradizione, per il profondo legame con le matrici culturali, per la loro suggestione e spettacolarità, rappresentano parte integrante dell'immagine promozionale turistica del nostro paese in tutto il mondo.

Più in particolare, attraverso la lotteria di Viareggio ci si è sforzati di garantire una adeguata base economica per l'allestimento, notevolmente oneroso per la collettività locale, del carnevale.

Nella impossibilità di fare fronte alle ingenti spese necessarie, attraverso contributi a carico della finanza locale, la manifestazione viareggina avrebbe sicuramente imboccato la via del declino, con innegabile danno per l'immagine turistica del paese, se negli anni passati non si fosse ricorso alla copertura derivante dal provento della lotteria.

---

(1) Il disegno di legge, nel testo approvato, assume il seguente titolo: «Autorizzazione ad effettuare negli anni 1986, 1987 e 1988 le lotterie di Viareggio e di Venezia ed integrazioni all'articolo 5 della legge 4 agosto 1955, n. 722».

La seconda lotteria, quella di Venezia, unisce una finalità promozionale-turistica ad un obiettivo di salvaguardia di quell'*unicum* ambientale, urbanistico ed architettonico rappresentato dalla città lagunare. Gli utili della lotteria sono pertanto devoluti al Comune di Venezia, per essere destinati ad opere di conservazione e restauro di beni artistici e culturali.

Naturalmente il fututo di Venezia non è affidato ai soli proventi della lotteria, ma richiede ben altri impegni, già in notevole parte assunti, a livello nazionale ed internazionale. Ma anche lo strumento della lotteria può essere utile per quella sensibilizzazione dell'opinione pubblica che è la premessa necessaria di ogni iniziativa di salvaguardia.

L'esperienza gestionale relizzata nel corso del triennio 1983-85 si è rivelata positiva, in termini di gettito; nè la istituzione delle due lotterie nuove ha comportato una «erosione» dei proventi delle quattro lotterie istituite in via permanente, Monza, Agnano, Merano e Sanremo.

Da tali considerazioni ha preso le mosse il disegno di legge n. 89, che propone di passare, per le due nuove lotterie, dalla fase della sperimentazione temporanea ad una situazione di stabilità.

Il disegno di legge n. 1358, presentato dal Ministro delle finanze, conferma a sua volta il giudizio positivo dell'esperienza realizzata e ne propone la ripetizione, per un altro triennio, non già per l'esigenza di una maggiore sperimentazione, ma al fine di giungere ad un ridisegno complessivo di tutta la disciplina vigente in materia di lotterie.

Le esigenze sottolineate dal disegno di legge governativo possono essere ampiamente condivise e va considerato positivamente l'impegno di giungere con sollecitudine alla formulazione di una nuova disciplina organica.

Nel concludere l'esposizione, devo sottolineare l'esigenza di una approvazione sollecita del provvedimento di proroga, in modo da garantire i mezzi finanziari necessari per l'allestimento del carnevale viareggino del 1986, che, come ben si intende, richiede tempi tecnici notevolmente lunghi.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, per le sintetiche considerazioni esposte, raccomando l'approvazione del disegno di legge in discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale ricordando che, pur essendo già arrivati i pareri previsti, il Governo ha preannunciato un emendamento.

D'ONOFRIO. La proroga per tre anni dell'autorizzazione ad effettuare le lotterie di Viareggio e di Venezia rappresenta la occasione per poter affrontare e risolvere un problema che ignoravo e che, come ha detto il senatore Lai, era stato esaminato nel 1982. Mi riferisco al problema della valorizzazione dell'unica grande festa a carattere nazionale ed a tradizione popolare che in questo provvedimento non viene presa in considerazione, vale a dire la festa di Piedigrotta a Napoli.

Nel 1982 tale problema fu accantonato perchè la festa era stata di fatto soppressa in conseguenza del terremoto del 1980. Essa infatti non si svolse nè nel 1981 nè nel 1982. Nel 1983 si è tentato di rilanciare tale

manifestazione, per due ragioni, che coincidono con quelle che hanno indotto il legislatore a prendere in considerazione le due lotterie al nostro esame, quali lotterie speciali senza oneri a carico dello Stato.

La prima ragione concerne il programma generale di rilancio turistico della città: tradizionalmente la festa di Piedigrotta ha sempre costituito un punto di attrazione particolarmente forte per Napoli.

In secondo luogo, nel contesto della promozione di attività produttive di grande qualità di tipo artigianale, la festa può tornare a rappresentare un punto di ancoraggio per quel tipo di artigianato di qualità che si traduce soprattutto nell'allestimento dei carri allegorici. In termini di storia nazionale, nè il carnevale di Viareggio, nè la regata storica di Venezia hanno dignità superiore, quanto a qualità artistiche ed ad incidenza nella vita civile, della festa di Piedigrota.

La mia richiesta, quindi, senza alcunchè cambiare nel contesto della legge del 1983, è di prevedere che per lo stesso triennio di cui al disegno di legge in esame sia autorizzata l'effettuazione della lotteria di Piedigrotta, collegata ai carri allegorici della festa medesima, con la previsione che i proventi della lotteria stessa vengano devoluti al comune di Napoli e destinati alla valorizzazione delle tradizioni artistiche e artigianali della città.

LAI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, chiamato giustamente in causa dal senatore D'Onofrio, debbo ricordare al senatore Scevarolli che di Napoli si era parlato nel 1982 quando varammo la legge che adesso dobbiamo prorogare. Ricordo che non potemmo intervenire, anche se i colleghi napoletani ci fornivano notizie secondo cui a Piedigrotta la festa sarebbe stata riproposta, perchè non esistevano al momento manifestazioni cui agganciare tale lotteria.

Mentre per Venezia vi era la regata storica e per Viareggio il carnevale, per Napoli non esisteva alcun aggancio proprio perchè in quel momento la festa di Piedigrotta non era stata allestita. A me sembra che la proposta del senatore D'Onofrio possa essere accolta affinchè anche Napoli, così come Venezia e Viareggio, possa godere di un introito a parte per garantire alla città stessa quella grande manifestazione che è la festa di Piedigrotta, la quale ha una rilevanza non solo nazionale ma internazionale.

Ribadisco, quindi, la mia opinione favorevole all'emendamento che si accinge a proporre il senatore D'Onofrio.

FINOCCHIARO. Il provvedimento al nostro esame è un provvedimento di proroga di un provvedimento preesistente. Se iniziamo ad innestare nuove istituzioni su provvedimenti di proroga, diamo inizio a processi senza fine.

Ritengo pertanto che, nel caso di Piedigrotta, sarebbe opportuno adottare un provvedimento specifico, e non allargare la portata di questo provvedimento. In ogni caso, credo sia necessario innanzi tutto ascoltare il parere del rappresentante del Governo su questo punto.

SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Per quanto riguarda l'emendamento preannunciato dal senatore D'Onofrio che abbiamo

esaminato, il parere del Governo non è, in linea di massima, sfavorevole.

Tuttavia, il Governo sta predisponendo un provvedimento di carattere generale, che viene incontro alle richieste di altre città che vorrebbero questo tipo di lotterie, legate tra l'altro a manifestazioni di carattere culturale ed artistico. Sicuramente in quella sede la richiesta del senatore D'Onofrio potrà trovare accoglimento. Invito pertanto il senatore D'Onofrio a voler riformulare come ordine del giorno l'emendamento da lui preannunciato.

D'ONOFRIO. Non ho alcuna difficoltà ad orientarmi in questo senso. Mi chiedo però per quali ragioni alcune esperienze transitorie diventano definitive in anticipo rispetto ad altre. Non vorrei che la festa di Piedigrotta si trovasse ad essere equiparata ad alcune feste rionali: non è questa la risposta che mi attendo.

Accetto in ogni caso l'invito del Governo e presento perciò il seguente ordine del giorno, che sottoscrive anche il senatore Orciari:

«La 6ª Commissione permanente del Senato, in occasione dell'esame del disegno di legge n. 1358,

ascoltate le dichiarazioni del Governo in ordine alla predisposizione di un calendario organico di lotterie collegate a manifestazioni locali di particolare valore artistico, storico e folkloristico,

ritenuta la rilevanza della Piedigrotta napoletana nella storia delle tradizioni locali popolari, anche al fine di dare respiro alle attività artigianali, artistiche ed alle potenzialità turistiche della festa di Piedigrotta,

impegna il Governo:

ad inserire la festa di Piedigrotta nel calendario delle lotterie ancorate a tradizioni locali».

(0/1358/1/6) D'ONOFRIO, ORCIARI

L'ordine del giorno non impegna il Governo a studiare la possibilità di un provvedimento, il che significherebbe rimetterlo ad una eventualità molto incerta. Importante invece è una dichiarazione da parte del Governo secondo la quale è in preparazione un provvedimento organico concernente lotterie collegate a tradizioni locali e che in tale provvedimento sarà inserita la festa di Piedigrotta.

SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno testè presentato dal senatore D'Onofrio, assicurandogli che nel provvedimento organico in fase di elaborazione troverà una sua giusta collocazione la festa di Piedigrotta.

SCEVAROLLI, *relatore alla Commissione*. Anch'io mi dichiaro favorevole all'ordine del giorno, che condivido nei termini proposti dal senatore D'Onofrio.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.
Do lettura dell'articolo 1:

Art. 1.

1. È autorizzata negli anni 1986, 1987 e 1988 la effettuazione della «Lotteria di Viareggio» e della «Lotteria di Venezia».
2. Si applicano le disposizioni della legge 28 aprile 1983, n. 174.

Poichè nessuno damanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Il Governo ha proposto un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 1, il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 1-*bis*.

All'articolo 5 della legge 4 agosto 1955, n. 722, sono aggiunti i seguenti commi:

«La gestione fuori bilancio di cui al precedente comma viene effettuata sotto la direzione di un Comitato presieduto dal Ministro delle finanze o, su delega, dal Sottosegretario di Stato, e composto da:

due dirigenti generali del Ministero delle finanze, di cui uno con funzioni di vice presidente;
tre dirigenti della Direzione generale per le entrate speciali;
un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato;
un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato;
un rappresentante della Corte dei conti.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della Direzione generale per le entrate speciali di qualifica non inferiore a direttore di sezione.

I membri del Comitato ed il segretario sono nominati con decreto del Ministro delle finanze su designazione delle rispettive amministrazioni.

Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci e adotta, a maggioranza di voti, ogni decisione necessaria allo svolgimento delle lotterie, deliberando in particolare sulle spese e sulla ripartizione del ricavato di ciascuna di esse in base alle norme vigenti, sulle spese comuni a più lotterie, sul rendiconto annuale della gestione fuori bilancio. Provvede, inoltre, al controllo delle operazioni di estrazione ed esprime il proprio parere sulle proposte di nuove manifestazioni.

Per la ripartizione del ricavato delle singole lotterie ed il controllo delle operazioni di estrazione è sufficiente la presenza di almeno tre membri del Comitato di direzione.

Per la risoluzione delle questioni che hanno carattere di urgenza e per l'adempimento degli altri compiti che eventualmente ritenga di demandare, il Comitato di direzione si avvale di un Comitato esecutivo composto da tre suoi membri, fra cui almeno un dirigente delle entrate

speciali, che lo presiede. Le funzioni di segretario del Comitato esecutivo sono esercitate dal segretario del Comitato di direzione.

Il Comitato esecutivo riferisce, nella prima adunanza del Comitato di direzione, sui provvedimenti adottati.

Ai componenti ed al segretario del Comitato di direzione delle lotterie nazionali viene corrisposto, a carico della gestione fuori bilancio, un compenso da stabilire con decreto del Ministero delle finanze. Per i compensi relativi alle prestazioni effettuate in passato, si considerano validi i decreti del Ministro delle finanze a tal fine emanati in data 26 aprile 1980 e 3 febbraio 1982».

SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze.* Non ho molto da aggiungere. Con questo emendamento – lo ribadisco – si intende modificare la composizione e le funzioni del comitato sotto la cui direzione viene effettuata la gestione fuori bilancio di cui al primo comma dell'articolo 5 della legge n. 722 del 1955.

SCEVAROLLI, *relatore alla Commissione.* Il relatore si dichiara favorevole alla proposta del Governo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo 1-*bis,* proposto dal Governo, su cui il relatore si è dichiarato favorevole.

È approvato.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito. Avverto che, in relazione all'introduzione nel testo dell'articolo aggiuntivo proposto dal Governo, il titolo dovrebbe essere così modificato: «Autorizzazione ad effettuare negli anni 1986, 1987 e 1988 le lotterie di Viareggio e di Venezia ed integrazioni all'articolo 5 della legge 4 agosto 1955, n. 722».

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo alla votazione finale. Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con la modifica introdotta e avvertendo che la numerazione degli articoli dovrà essere conseguentemene modificata.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 18,55.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO